

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C N. 27/C (2001-2002)

Riunioni del

14 marzo 2002

21 marzo 2002

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 26/C - RIUNIONE DEL 14 MARZO 2002

1 - APPELLO DELLA U.S. J.P. NOVATESE 1945 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SESTESE/NOVATESE 1945 DEL 25.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 24 del 10.1.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 24 del 10 gennaio 2002, deliberava di infliggere alla Società J.P. Novatese 1945, tra le altre, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 con riferimento all'incontro di cui in epigrafe perché nella stessa gara aveva schierato il calciatore Emiliano Torricelli nonostante questi non vi avesse titolo essendo stato stato espulso nella precedente gara U.S. J.P. Novatese-Rescaldinese dell'8.11.2001 a prescindere da qualsiasi declaratoria del Giudice Sportivo.

Avverso tale pronuncia interponeva gravame a questa Commissione la U.S. J.P. Novatese 1945, deducendo:

- 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 12,13,14, 31 e 41 C.G.S.;
 - 2) l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: il grave errore arbitrale alla base della pretesa espulsione;
 - 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 34 C.G.S..
- Chiedeva per l'effetto la riforma dell'impugnata decisione.

All'odierna riunione compariva la parte appellante e anche la società controinteressata, le quali si riportavano agli atti depositati.

Il gravame va dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 34 comma 7 e 33, comma 2, C.G.S..

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax, ai sensi dell'art. 34 C.G.S., mentre risulta che tale adempimento è stato effettuato a mezzo di raccomandata.

Manca poi la prova che il preannuncio di appello dell'11.1.2002 con richiesta di copia degli atti sia stato contestualmente trasmesso alla controparte e ciò in violazione dell'art. 33, comma 2, C.G.S..

Le presenti argomentazioni sono assorbenti di ogni altra considerazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla U.S. J.P. Novatese 1945 di Novate Milanese (Milano), ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso contestuale invio alla controparte della richiesta della copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA U.S. J.P. NOVATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOVATESE 1945/CADREZZATESE DEL 9.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 24 del 10.1.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 24 del 10 gennaio 2002, deliberava di infliggere alla Società J.P. Novatese 1945, tra le altre, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 con riferimento all'incontro di cui in epigrafe perché nella stessa gara aveva schierato il calciatore Emiliano Torricelli nonostante questi non vi avesse titolo essendo stato stato espulso nella precedente gara U.S. J.P. Novatese-Rescaldinese dell'8.11.2001 a prescindere da qualsiasi declaratoria del Giudice Sportivo.

Avverso tale pronuncia interponeva gravame a questa Commissione la U.S. J.P. Novatese 1945, deducendo:

1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 12,13,14, 31 e 41 C.G.S.;

2) l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: il grave errore arbitrario alla base della pretesa espulsione;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 34 C.G.S..

Chiedeva per l'effetto la riforma dell'impugnata decisione.

All'odierna riunione compariva la parte appellante che si riportava agli atti depositati.

Il gravame va dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 34 comma 7 e 33, comma 2, C.G.S..

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax, ai sensi dell'art. 34 C.G.S., mentre risulta che tale adempimento è stato effettuato a mezzo di raccomandata.

Manca poi la prova che il preannuncio di appello dell'11.1.2002 con richiesta di copia degli atti sia stato contestualmente trasmesso alla controparte e ciò in violazione dell'art. 33, comma 2, C.G.S..

Le presenti argomentazioni sono assorbenti di ogni altra considerazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla U.S. J.P. Novatese 1945 di Novate Milanese (Milano), ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso contestuale invio alla controparte della richiesta della copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELLA S.S. COLLEMARE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONASTERACE/COLLEMARE DEL 23.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 67 del 29.1.2002)

Con delibera di cui al Com. Uff. n. 67 pubblicato il 29 gennaio 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rigettava l'opposizione proposta dalla S.S. Collemare avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo riguardante la regolarità della gara Monasterace / Collemare del 23.12.2001 e ne aveva disposto la ripetizione (Com. Uff. n. 60 del 3 gennaio 2002).

Con dichiarazione telegrafica dell'1.2.2002, proponendo appello contro la suddetta decisione della Commissione Disciplinare, la S.S. Collemare chiedeva copia degli atti ufficiali, omettendo peraltro di darne comunicazione alla controparte, giusta quanto prescritto dall'art. 33 n. 2 C.G.S..

Tale omissione costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione, cui consegue l'incameramento della tassa.

Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla S.S. Collemare di San Giovanni di Zambrone (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso contestuale invio alla controparte della richiesta della copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL'A.S. BAGNOREGIO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL CALCIATORE URBANI STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 45 del 24.1.2002)

L'A.S. Bagnoregio Calcio ha proposto appello avverso la delibera della Commissione

Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio di cui al Com. Uff. n. 45 del 24 gennaio 2002, con cui veniva confermata la squalifica fino al 31.12.2004 comminata al calciatore Urbani Stefano.

Sostiene la ricorrente, ribadendo quanto già sostenuto avanti alla Commissione Disciplinare, che l'arbitro sarebbe incorso in un errore di persona avendo indicato quale autore degli atti di violenza ai suoi danni l'Urbani anziché il vero colpevole Fraticello Federico.

Osserva la Commissione che la questione di che trattasi attiene esclusivamente al merito del giudizio, chiedendosi, in sostanza, un nuovo esame dei fatti non consentito in questa sede ai sensi dell'art. 33 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Bagnoregio Calcio di Bagnoregio (Viterbo) ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa.

5 - APPELLO DEL'A.S. BUONVICINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BUONVICINO/ATLETICO ROSE DEL 30.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 67 del 29.1.2002)

Con ricorso 1 febbraio 2002 la A.S. Buonvicino proponeva appello davanti a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 67 del 29 gennaio 2002, con la quale veniva inflitta alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara Buonvicino/Atletico Rose del 30.12.2001 con il punteggio di 0-2.

Deduceva l'appellante che nel caso di specie sarebbe stata erroneamente applicata la sanzione della penalità 0-2 della gara in quanto l'art. 7 C.G.S. non prevede tra le sanzioni applicabili, quella appunto della perdita della gara.

Osserva la C.A.F. che correttamente il giudice de quo ha applicato la sanzione della perdita per 0-2 della gara.

Infatti non deve trovare nel caso di specie applicazione, come richiesto dall'appellante l'art. 7 che si riferisce in modo chiaro ed esplicito alle violazioni in tema di materia gestionale ed economica ma l'art. 12 (che fa riferimento alle sanzioni inerenti alla disputa delle gare, che è proprio il caso in esame) che prevede alla lett. b) n. 5 appunto la sanzione della perdita della gara.

Pertanto l'appello va rigettato e va disposto l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal A.S. Buonvicino di Verbicaro (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'U.S. BASSO PIAVE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE GIÀ SCONTATA FINO AL 31.10.2000 INFLITTA AL SIG. FURLAN FIORENZO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 3 del 3.8.2000)

La richiesta di revocazione, da parte del Presidente della U.S.C. Basso Piave, Furlan Fiorenzo, della delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di cui al Com. Uff. n. 3 del 3 agosto 2000, con la quale il predetto Furlan è stato inibito sino al 31.10.2000, "per violazione delle norme federali in materia di tesseramento" relative al calciatore Barbieri Yari è basata sulle

risultanze di una perizia calligrafica del prof. Sante Bidali che afferma l'autenticità delle firme del Sig. Barbieri Giorgio, poste sulla documentazione relativa al tesseramento del proprio figlio Yari a favore dell'U.S.C. Basso Piave di Musile di Piave.

Ai sensi dell'art. 35 comma 3 C.G.S. è necessario pregiudizialmente pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso per revocazione.

Il caso prospettato dal Furlan non rientra in nessuna delle ipotesi indicate nel comma 1 del predetto articolo e quindi la richiesta è inammissibile. Per completezza va osservato che per quanto concerne specificamente l'ipotesi di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 35 C.G.S. è sufficiente osservare che la perizia pro veritate del prof. Bidoli non è, di per sé, idonea a fare ritenere falsa la prova della non autenticità della firma del Barbieri Giorgio, così come accertata dalla Commissione Tesseramenti tramite la comparazione tra le sue firme apposte in calce alle liste n. 533275 del 17.9.1999 e n. 533493 dell'1.10.1999 e relativamente all'U.S.C. Basso Piave e A.C. Fossalto Piave, con le varie firme rilasciate dal Barbieri nel verbale del 14.5.2000 (redatto presso la sede del Comitato Regionale Veneto nel corso del procedimento davanti alla Commissione Tesseramenti).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dall'U.S.C. Basso Piave di Musile di Piave (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DEL CALCIATORE FORINO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 48 del 31.1.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 48 del 31 gennaio 2002, respingeva il reclamo proposto da Matteo Fiorino, tesserato della S.S. Luditur 1979, avverso la sua squalifica fino al 31.1.2004 per aver sputato, in due occasioni, nei confronti del direttore della gara Luditur/La Storta del 23.12.2001 del Campionato di 2ª Categoria, Girone B.

La Commissione suddetta osservava che la sanzione irrogata al calciatore "è appena congrua, rispetto al gravissimo, disdicevole e altamente biasimevole comportamento manifestato..." "avere insolentito e minacciato pesantemente l'arbitro e avergli sputato contro due volte, a distanza di tempo, colpendolo alle gambe e alla divisa" ..."Lo sputo che attinge alla persona il Direttore di gara è assimilabile al gesto di violenza, per il contenuto spregiativo della dignità e dell'integrità fisica e morale della persona e, quindi, come tale va punito".

Il Forino proponeva appello alla C.A.F. avverso tale pronuncia, richiedendo la riduzione della sanzione al 31.1.2003 e preliminarmente "una nuova audizione dell'arbitro della gara di cui al presente reclamo" (l'arbitro è stato già sentito dalla Commissione Disciplinare).

All'odierna riunione non compariva nessuna parte interessata, nonostante la ritualità delle comunicazioni.

L'appello va dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S..

Lo stesso ha, infatti, ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al merito della vicenda, relativamente al comportamento tenuto dal Forino (definito "censurabile" dallo stesso appellante). In realtà si sostiene, infatti, che il calciatore "ha attinto involontariamente, con la propria saliva il corpo del direttore di gara", e ciò in evidente contrasto con quanto dichiarato dal predetto arbitro Daniele Del Gaudio, in data 23.1.2002.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal calciatore Forino Matteo, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone l'incameramento della tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.S. FERENTUM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTA/FERENTUM DEL 16.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Off. n. 45 del 24.1.2002)

Con atto 7 febbraio 2002 la Associazione Sportiva Ferentum proponeva appello innanzi a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 48 del 31 gennaio 2002, con la quale veniva disposta la ripetizione della gara Marta/Ferentum del 16.12.2001.

Deduceva la società appellante che la Commissione Disciplinare avrebbe operato una valutazione errata dei fatti accaduti durante lo svolgimento della gara U.S. Marta e A.S. Ferentum ed in particolare del comportamento tenuto dal calciatore Clementini Giuseppe.

Chiedeva, insomma, la A.S. Ferentum di procedere sulla base degli stessi presupposti, che non venivano posti in discussione, ad una diversa ricostruzione dei fatti.

Osserva la C.A.F. che tale motivo di gravame non rientra tra quelli tassativamente indicati nell'art. 33 1° comma del Codice di Giustizia Sportiva.

Risulta del tutto evidente infatti, a parere della Commissione, che la doglianza proposta non fa riferimento a violazioni o false applicazioni delle norme del Codice di Giustizia Sportiva o a omesse e contraddittorie motivazioni delle decisioni dei primi giudici ma richiede in sostanza una rivalutazione del fatto per adeguarlo alla tesi dell'appellante.

Orbene tale giudizio attinente esclusivamente al merito della controversia non può essere effettuato dalla C.A.F. quando essa venga adita come giudice di terzo grado.

Deve quindi, ai sensi dell'art. 33 1° comma del Codice di Giustizia Sportiva, dichiararsi inammissibile l'appello proposto dalla Associazione Sportiva, conseguentemente deve disporsi l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Ferentum di Grotte Santo Stefano (Viterbo) ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa.

9 - APPELLO DELLA S.S. LIMINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROBUR/LIMINA DEL 5.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Off. n. 36 del 30.1.2002)

Con la decisione avversata, la competente Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della S.S. Robur di Letojanni in merito all'irregolare partecipazione del calciatore Panico Domenico, tesserato per la S.S. Limina, alla gara Robur/Limina del 5 gennaio 2002, valida per il Campionato di 1ª Categoria, Girone "C", deliberava di infliggere a carico della Limina, attuale appellante, la punizione sportiva della perdita della gara indicata per 0 - 2.

Il reclamo originario, proposto dalla Robur e risultato vincente, era incentrato sulla circostanza che l'epigrafato calciatore non poteva prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto squalificato nella sua qualità di dirigente accompagnatore della squadra allievi della società Furci 88, come da Comunicato Ufficiale n. 13 del 27 dicembre 2001 del Comitato Provinciale di Messina (recante l'inibizione sino al 15 gennaio 2002 del Sig. Panico Domenico a ricoprire cariche sociali e federali "ed a svolgere qualsiasi attività sportiva in seno alla F.I.G.C.", per contegno irraguardoso nei confronti di arbitro).

La Commissione Disciplinare, a fronte delle controdeduzioni della Limina, che sosteneva che il calciatore Panico nulla aveva a che vedere con i fatti esposti nel reclamo della Robur e che paventava dunque un caso di omonimia, disposti gli opportuni accertamenti, ed

invitata in particolare la S.S. Limina a produrre fotocopia autenticata della patente auto del predetto calciatore (richiesta rimasta peraltro inevasa in quanto, a dire del Presidente della Limina, "il calciatore in oggetto è stato allontanato e mandato via per sempre"), nonché sentito il Comitato Provinciale di Messina e desunto in definitiva che il calciatore tesserato per la Limina ed il dirigente accompagnatore risultante nelle liste della Furci 88 erano la stessa persona, infliggeva a carico dell'attuale reclamante la punizione sportiva della perdita della gara a tavolino.

La Limina, con il reclamo in trattazione, volto ad ottenere il ripristino del favorevole risultato conseguito sul campo (1-0), ha contestato in particolare la legittimità dell'interpello del Comitato Provinciale di Messina da parte dell'organo giudicante insediato presso il Comitato Regionale Sicilia.

La delibera impugnata esce immune dall'unico profilo di doglianza validamente dedotto dalla Limina.

Quest'ultima società, in disparte le note controdeduttive in data 11 gennaio 2002, genericamente richiamate in questo grado di giudizio, non è stata in grado di scalfire, con ulteriori elementi probatori a supporto, le conclusioni raggiunte dalla Commissione Disciplinare alla stregua degli accertamenti disposti; così, lamentando che il suddetto Organo di giustizia sportiva territoriale si sia rivolto ad un Comitato Provinciale (Messina) al cui ambito di giurisdizione la stessa era estranea, si è limitata a dedurre in questa sede, in forma peraltro estremamente sintetica, un ulteriore profilo argomentativo, che però non coglie nel segno.

Non si comprende perché, infatti, la Commissione Disciplinare, al fine di verificare la posizione del Panico, non si potesse rivolgere allo stesso Comitato provinciale preposto al settore nel cui ambito era stata inflitta la squalifica del soggetto rispondente allo stesso nominativo, seppur in questo caso svolgente altra tipologia di funzioni rilevanti per l'ordinamento federale.

A nulla pertanto rilevava la circostanza che la Limina non fosse soggetta alla giurisdizione del predetto Comitato provinciale, trattandosi di accertamenti riguardanti, ben più a monte, i presupposti che avevano portato ad integrare una fattispecie di irregolare partecipazione ad una gara del tesserato in argomento.

Alla stregua delle riportate considerazioni il reclamo, in definitiva, non può sfuggire alla reiezione.

Ne consegue, altresì, l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Limina di Limina (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.S.C. CESAPROBA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA - OFENA/CESAPROBA DEL 4.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 45 del 31.1.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale de L'Aquila, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 21 novembre 2001, in relazione alla gara Ofena/Cesaproba del 4.11.2001, infliggeva alla A.S. Ofena la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 per aver violato l'art. 66 delle N.O.I.F., avendo, nella distinta presentata all'arbitro dai dirigenti prima dell'inizio della gara, indicato numero otto calciatori di riserva anziché sette.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 31 gennaio 2002, accoglieva il reclamo della A.S. Ofena che sosteneva che alla gara erano effettivamente presenti solo sette calciatori di riserva in quanto il portiere di riserva mai si era presentato.

Ricorre a questa Commissione la A.S. Calcio Cesaproba sostenendo la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 12.5 C.G.S., in quanto l'A.S. Ofena aveva violato l'art. 61.3 N.O.I.F., non avendo provveduto ad apportare le variazioni riportate all'elenco di gara, dopo la consegna all'arbitro, anche sulla copia della A.S.C. Cesaproba.

L'appello è infondato e va respinto.

L'art.12.5 C.G.S. stabilisce la perdita della gara per la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F.. Dall'esame degli atti, però, non sono emerse violazioni delle norme N.O.I.F. da parte dell'A.S. Ofena. L'arbitro della gara, infatti, in un supplemento di rapporto, affermava che l'A.S. Ofena Calcio ritardava la consegna delle distinte al fine di far arrivare alcuni calciatori presenti in distinta e che, fra questi, solo il portiere di riserva (il n. 12 dell'A.S. Ofena) non si era presentato; dichiarava poi di non aver mai proceduto ad ulteriori identificazioni di calciatori. Pertanto alla gara erano presenti, nell'A.S. Ofena, solo 7 calciatori di riserva anche se, per mero errore di trascrizione, nella distinta erano erroneamente riportati n. 8 nominativi e l'ottavo nominativo non era stato cancellato. Ma tale errore di trascrizione e/o di mancata cancellazione non costituisce violazione delle norme di cui all'art. 61 N.O.I.F., non essendosi sostanziato in una alterazione all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla A.S.C. Cesaproba di Cesaproba di Montereale (L'Aquila) e dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELLA BA.TE.CA. CLUB AVVERSO DECISIONE MERITO 3 GARE PER PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI VARI IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Campania - Com. Off. n. 57 del 31.1.2002).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva i reclami proposti dalle società B.R.K. Lioni e Alife per la posizione irregolare del calciatore Josè Ricardo Ridriguez Ferreira Junior, schierato dalla Ba.te.ca. nella gara del 8.12.2001 ed in quella del 1.12.2001; ed il reclamo della A.N. Benevento, per la posizione irregolare dei calciatori Josè Ricardo Rodriguez Ferreira Junior e Guaspari Giuliano schierati dalla Ba.te.ca. nella gara del 24.11.2001; calciatori che non risultavano tesserati per la società Ba.te.ca.. Conseguentemente infliggeva alla stessa società la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0 - 2, delle tre gare sopra indicate.

La società Ba.te.ca. ricorreva a questa Commissione sostenendo che in data 7.12.2001 il Comitato Regionale Campania aveva inoltrato n. 2 telegrammi alla Soc. Ba.te.ca. mai pervenuti in quanto inviati al precedente indirizzo di Via M. Sofia di Baviera n.1 - Caserta, e non al nuovo (Via Ferrara n. 26 - Caserta) già comunicato agli organi competenti fin dal 11.10.2001.

Non avendo quindi ricevuto i telegrammi non aveva potuto difendersi davanti alla Commissione Disciplinare; delibera della quale, implicitamente, chiedeva l'annullamento.

L'appello è infondato e va respinto.

L'art. 29 C.G.S. al comma 5 stabilisce che "tutti i reclami e ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti con le modalità copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte".

Questa, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, ha diritto, di inviare proprie controdeduzioni trasmettendone contestualmente copia al reclamante.

Dall'esame degli atti risulta che tutti i ricorrenti hanno inviato alla Ba.te.ca. copia dei loro ricorsi motivati.

Spettava alla Ba.te.ca. eventualmente controdedurre davanti alla Commissione Disciplinare; il non aver esercitato tale diritto rientra pertanto nella scelta discrezionale del singolo soggetto, nella specie la Ba.te.ca.. Né esiste norma che imponga alla Commissione Disciplinare di notificare, a chi non ne abbia fatto formale e tempestiva richiesta, del giorno dell'esame della controversia.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla BA.TE.CA. Club di Caserta e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELLA GIOV. POL. S. PIER NICETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. PIER NICETO/PELLEGRINO DEL 20.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 7.2.2002)

Il G.P. San Pier Niceto adiva la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia in relazione alla gara San Pier Niceto/Pellegrino, disputata per il Campionato di 1ª Categoria, organizzato dal Comitato Regionale Sicilia il 20.1.2002 e terminata con la vittoria della squadra ospite con il punteggio di 0-1.

Rilevava la reclamante che alla predetta gara aveva preso parte per l'A.S. Pellegrino Calcio in posizione irregolare il calciatore Pino Antonino che era anche dirigente della stessa società.

Il reclamo veniva respinto dalla Commissione Disciplinare con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 7.2.2002, sul rilievo che, in base all'art. 21, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., non è vietato ai dirigenti di una società di tessersi come calciatori per la stessa società di cui sono dirigenti.

Propone appello il G.P. San Pier Niceto deducendo la erroneità della decisione della Commissione Disciplinare.

Secondo la reclamante l'art. 21, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva disporrebbe che la qualità di dirigente comporterebbe la incompatibilità per il soggetto a ricoprire diversi ruoli, tra cui, in via generale quello di "calciatore" o di "tecnico". Sarebbero invece incompatibilità specifiche quelle relative alla figura del "dirigente di altra società associata nella stessa Lega o che svolge attività nel Settore giovanile e scolastico" ovvero quella di "collaboratore di altra società associata nella stessa Lega o che svolge attività nel Settore giovanile e scolastico". La tesi sostenuta dalla reclamante è evidentemente infondata. L'art. 21, comma 4, in esame chiaramente, come esattamente ha rilevato la Commissione Disciplinare pone il divieto di rivestire nello stesso tempo il ruolo di calciatore e di dirigente "in altra società associata nella stessa Lega o che svolge attività nel Settore Giovanile e Scolastico"...

La decisione appellata, pertanto, va confermata.

La tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Giov. Pol. S. Pier Niceto di Scala - Torregrotta (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DEL F.C. REAL LENTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA REAL LENTINI/NETINA DEL 15.12.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 28 del 7.2.2002)

Il F.C. Real Lentini ha presentato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 28 del 7 febbraio 2002, inerente la gara non disputata Real

Lentini/Netina del 15.12.2001, con la quale, nel rigettare il suo reclamo, è stata confermata la statuizione del competente Giudice Sportivo, che ha ritenuto la sussistenza della causa di forza maggiore, che ne ha impedito la disputa, e ne ha quindi disposto la ripetizione.

Il reclamo non può essere preso in esame da questo Collegio, in quanto l'art. 55 N.O.I.F., al secondo comma, stabilisce che la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare o al Giudice Sportivo di 2° Grado "in seconda ed ultima istanza", per cui la materia risulta sottratta alla competenza della C.A.F.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 55 N.O.I.F., l'appello come sopra proposto dal F.C. Real Lentini di Lentini (Siracusa) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

14 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.P.S.C. BAGHERIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI AUDACE MONREALE/BAGHERIA DEL 6.1.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 14.2.2002)

Il competente Giudice Sportivo di 2° Grado, accogliendo il reclamo inoltrato dalla società Audace Monreale circa la irregolare posizione di alcuni calciatori della società Bagheria schierati nella gara del 6 gennaio 2002, valida per il campionato Giovanissimi regionali e terminata con il punteggio di 2 - 0 in favore del Bagheria, infliggeva a carico della società da ultimo menzionata la punizione sportiva della perdita della gara in argomento, la penalizzazione di un punto ed inibizioni e squalifiche varie.

In particolare, a fronte del reclamo del Monreale, che lamentava che alcuni calciatori del Bagheria non erano in regola con il tesseramento ed erano stati riconosciuti irregolarmente in quanto in possesso delle tessere federali della scorsa stagione sportiva, il predetto Organo disciplinare, esaminati gli atti del procedimento, procedeva all'inflizione delle sopraccennate sanzioni, avendo accertato presso il competente Comitato Provinciale di Palermo che il calciatore D'Aniello Raffaele Marco (nato il 9 settembre 1988) non risultava in effetti tesserato per la società Bagheria, nonostante che il responsabile del settore giovanile della società avesse formalmente dichiarato in sede di presentazione dei documenti di riconoscimento relativi alla precedente stagione sportiva (2000/2001), per la gara in argomento, che il disguido era da ricondursi esclusivamente al furto od allo smarrimento di quelli in corso di validità.

La società reclamante ha chiesto la revocazione della riportata pronuncia del Giudice di 2° Grado, a norma dell'art. 35, comma 1, lett. b) e d), del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, essendo emersi fatti nuovi, ed in particolare la decisiva circostanza che lo stesso Comitato Provinciale di Palermo, il quale in data 7 febbraio 2002 aveva formalmente dichiarato al Giudice Sportivo di 2° Grado che il calciatore D'Aniello (peraltro unico sui sei controllati in seguito al reclamo del Monreale) non risultava tesserato, "in seguito ad un più attento esame dell'ufficio tesseramento" ha reso noto in data 27 febbraio 2002, con atto inviato via fax al Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il regolare tesseramento, in data 11 ottobre 2001, del giovane calciatore in questione per la società Bagheria, con T.F. n. 482406.

Presa visione dei suddetti atti versati in causa, questa Commissione d'Appello non può che assentire la richiesta di pronuncia revocatoria, trattandosi, in effetti, di decisivo

elemento di fatto sopravvenuto, la cui conoscenza avrebbe di certo comportato una diversa pronuncia, atteso tra l'altro che il calciatore di cui si discute era l'unico a risultare, in esito al primo controllo, in posizione irregolare dal punto di vista del tesseramento.

Il ricorso per revocazione è dunque ammissibile e fondato, a mente delle disposizioni del vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso suesposto annullando l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0 - 2 conseguito in campo. Ordina restituirsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 27/C - RIUNIONE DEL 21 MARZO 2002

1 - APPELLO DELL'U.S. SABINIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI ALMAS ROMA/SABINIA DEL 9.12.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 30 del 24.1.2002)

L' U.S. Sabinia ha impugnato, con ricorso tempestivamente inoltrato alla C.A.F. il 31.1.2002, il provvedimento del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicato nel C.U. n.30 del 24 gennaio 2002, con il quale erano state confermate le sanzioni della inibizione sino al 14.12. 2006 a carico del sig. Mei Enrico, con contestuale proposta di radiazione, e dell'ammenda di L. 500.000 a carico della Società Sabinia, mentre era stata ridotta a tutto il 31.12.2003 la squalifica a carico del calciatore Mei Federico.

La ricorrente deduce in fatto che gli episodi riportati nel rapporto dell'arbitro sarebbero frutto di una falsa rappresentazione da parte del refertante, motivata dall'esigenza di giustificare, esagerando la gravità dei fatti, l'adozione del provvedimento di sospensione della gara. I fatti realmente accaduti sarebbero quelli pubblicati su articoli di giornali, nei quali non si fa cenno ad alcuna rissa od aggressione fisica nei confronti dell'arbitro.

Con i due motivi in diritto la ricorrente eccepisce:

- la nullità del procedimento svoltosi avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado, ai sensi dell'art. 30 commi 1 e 5 C.G.S., per assenza del Giudice Sportivo di 2° Grado titolare alla riunione del 22.1.2002, in cui si svolse l'audizione della Società reclamante;

- la violazione e/o falsa applicazione dell'art.33 comma 3 C.G.S. e la contraddittorietà di motivazione, in quanto il primo giudice avrebbe ritenuto chiara e coerente la descrizione dei fatti operata dall'arbitro (respingendo conseguentemente l'istanza di remissione degli atti all'Ufficio Indagini per lo svolgimento di ulteriori accertamenti), senza tenere nel debito conto la circostanza che il direttore di gara aveva interesse ad alterare o modificare i fatti veramente accaduti, creando una realtà idonea a giustificare il proprio operato.

La U.S. Sabinia chiede, in via preliminare, la declaratoria di nullità del procedimento svoltosi avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado, con remissione degli atti al predetto giudice per il rinnovo del procedimento; sempre in via preliminare, la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini, affinché vengano svolti accertamenti in ordine alle censure mosse al rapporto di gara; nel merito, la revoca o la congrua riduzione delle sanzioni impuginate.

Con ordinanza del'8.3.2002 la C.A.F. ha richiesto al Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, un supplemento di istruttoria in merito alle modalità di svolgimento del primo giudizio. Avendo il Comitato Regionale Lazio provveduto a fornire le precisazioni richieste, il ricorso è stato esaminato nel corso della riunione del 21 marzo 2002.

Il reclamo deve essere respinto.

Rileva innanzi tutto la C.A.F. che il motivo in fatto, con cui viene affermata la falsità del rapporto arbitrale, è manifestamente infondato, perchè contrastante con il principio, costantemente affermato ed applicato dagli organi di giustizia sportiva sulla base di esplicita previsione normativa, che attribuisce ai documenti ufficiali in primis al rapporto del direttore di gara, valore di prova privilegiata, la cui veridicità non può essere inficiata, o comunque contestata, attraverso fonti - come quelle giornalistiche - sprovviste del carattere dell'ufficialità.

Il primo motivo in diritto, tendente a dimostrare la nullità del procedimento di secondo

grado, si è rivelato inconsistente alla luce dei chiarimenti forniti dal Comitato Regionale Lazio, dai quali è emerso:

- che l'audizione del rappresentante della Società Sabinia è stata effettuata dal Sostituto Giudice Sportivo di 2° Grado, avv. Federico Torella;
- che la delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.30 del 24.01.2002 è stata assunta dal Giudice Sportivo di 2° Grado, avv. Gianvincenzo Liberatori.

Poichè il C.G.S. non contiene dettagliate disposizioni in ordine al funzionamento interno degli organi disciplinari e poichè la nullità di atti o procedimenti può essere dichiarata soltanto nei casi normativamente previsti, l'eccezione di nullità sollevata dalla ricorrente deve essere respinta.

Quanto al secondo motivo, non hanno pregio le censure mosse dalla ricorrente alla delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado, che ha applicato, con motivazione immune da vizi logici, il principio sancito dall'art.31 lett. a) C.G.S. in merito all'efficacia probatoria del rapporto dell'arbitro. Le affermazioni della ricorrente circa l'interesse di parte che avrebbe spinto l'arbitro ad alterare i fatti fornendone una versione che, per alcune parti del rapporto, sarebbe totalmente falsa, rappresentano mere allegazioni difensive, del tutto prive di riscontro, sia sotto il profilo fattuale, sia sotto quello della logica.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Sabinia di Poggio Moiano (Rieti) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'U.S. ACLI SAVIGNANO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI EURO 516,46 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, DELL'INIBIZIONE FINO AL 25.8.2005 AL SIG. CIASULLO ORESTE, DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.11.2004 AI CALCIATORI DE RIENZO RAFFAELE, GIORGIONE OTO, GRASSO ANTONIO E PRATOLA FRANCESCO, INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA ACLI SAVIGNANO/VALLATESE DEL 25.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 7.2.2002)

L'U.S. Acli Savignano ha presentato reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul Com. Uff. n. 59 del 7 febbraio 2002, con la quale era stato respinto il ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara Acli Savignano/Vallatese del 25.11.2001.

Si sostiene da parte della reclamante il difetto di motivazione della impugnata decisione per falsa o erronea rappresentazione della realtà in quanto si sarebbe dato decisivo valore a quanto refertato dall'arbitro della gara, omettendo invece qualsiasi valutazione della relazione di servizio dei CC. della Stazione di Savignano Irpino presenti al campo sportivo.

Rileva questa Commissione che la decisione della Commissione Disciplinare appare correttamente motivata in quanto il referto arbitrale costituisce, com'è noto, fonte di prova privilegiata ed inoppugnabile. D'altra parte il contrasto fra quanto riferito dal giudice di gara e la versione dei fatti fornita dai Carabinieri risulta solo apparente e può agevolmente essere risolto con riferimento alla diversa collocazione degli agenti di servizio al campo sportivo rispetto all'arbitro. Le aggressioni fisiche da quest'ultimo subite ed esattamente riportate nell'allegato al rapporto di gara ben possono essere sfuggite ai tutori dell'ordine che, dai bordi del campo, hanno notato soltanto l'arbitro "accerchiato da molti giocatori" senza aver modo di vedere i calci ed i pugni da questi ultimi sferrati.

La decisione della Commissione Disciplinare deve pertanto essere integralmente confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Acli Savignano di Savignano Irpino (Avellino) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELLA POL. BAR LANOTTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIETRAPERTOSA/BAR LANOTTE DEL 4.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 29 del 7.2.2002)

La Polisportiva Bar Lanotte propone appello a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 in data 7 febbraio 2002, che disattendeva il ricorso avanzato dalla società suddetta che chiedeva la punizione sportiva della gara per 0 - 2 a carico della società ospitante o, in subordine, la ripetizione della gara, eccedendo un comportamento illecito ed antisportivo dei giocatori e dei dirigenti della squadra ospitante, l'esistenza di gravi situazioni che avevano influito sulla regolare disputa della gara, nonché l'esistenza di un errore tecnico arbitrale per violazione delle regole n. 5 e n. 7 del giuoco del calcio.

L'attuale impugnazione è però inammissibile per non essere stati osservati i termini perentori indicati dall'art. 33 n. 2 C.G.S..

Tale norma, infatti, dispone che i reclami avverso le decisioni degli Organi disciplinari devono essere inviati a questa Commissione d'Appello Federale entro il settimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è resa nota la decisione che si impugna.

Nel caso in esame la decisione impugnata è stata inserita nel suddetto Comunicato Ufficiale n. 29 del 7 febbraio 2002, mentre il reclamo è stato trasmesso dalla società ricorrente con raccomandata in data 16 febbraio 2002.

La tassa versata va incamerata.

Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Bar Lanotte di Pignola (Potenza) ed ordina incamerarsi la tassa.

4 - APPELLO DEL SIG. MANNONI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIIBIZIONE FINO AL 14.5.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia- Com. Uff. n. 26 del 13.2.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 26 del 13 febbraio 2002, infliggeva al Sig. Domenico Mannoni l'inibizione per tre mesi (sino al 14.5.2002) per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. "per avere (insieme a Galles Paolo e Vidussi Luigi, rispettivamente vice presidente e allenatore della U.S. Manzanese) invitato giovani calciatori dell'A.S. San Gottardo ed i loro genitori ad una riunione conviviale, in data 7.6.2001, al fine di discutere un presumibile tesseramento con la U.S. Manzanese".

La Commissione suddetta osservava che "non è emersa dall'istruzione alcuna attività che l'incolpato abbia posto in essere, diretta alle finalità contestate dall'A.S. San Gottardo" e che "il suo ruolo è quello di chi, conoscendo le finalità del tentativo, non ha fatto nulla per impedire l'evento contestato, rendendosi così partecipe dell'iniziativa".

Il Mannoni propone appello alla C.A.F. avverso tale pronuncia, deducendo la sua estraneità al fatto e quindi la sua erroneità ed illegittimità.

All'odierna udienza compariva solo il rappresentante della Procura Federale, nonostante la ritualità di tutte le comunicazioni.

Il gravame è fondato e deve essere accolto.

Manca, infatti, la prova che il Mannoni abbia dato un qualsiasi tipo di apporto causale alla condotta posta in essere dal vice presidente della sua società Galles Paolo (inibito per mesi sei e non appellante), che del resto si è assunto, in via esclusiva, la responsabilità del fatto. L'aver avuto, il Mannoni, conoscenza dell'invito che il Galles aveva fatto ad alcuni ragazzi estranei alla rosa dei tesserati della U.S. Manzanese, anche valutati i suoi compiti di segretario della società, non può integrare l'illecito disciplinare contestatogli (il Mannoni si trova nella stessa situazione dell'allenatore Vidussi che è stato prosciolto). Del resto è la stessa Commissione Disciplinare a riconoscere che "dall'istruzione non è emersa alcuna attività che l'incolpato abbia posto in essere, diretta alle finalità contestate dall'A.S. San Gottardo".

Va, per l'effetto, accolto l'appello e annullata l'impugnata delibera, limitatamente alla parte inerente la sanzione dell'inibizione inflitta al Mannoni.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Sig. Mannoni Domenico, annulla l'impugnata delibera limitatamente alla parte inerente la sanzione dell'inibizione inflitta al reclamante.

5 - APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI EURO 10.250,00 INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/PADOVA DEL 27.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 129/C del 14.2.2002)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 112/C del 30 gennaio 2002, irrogava al Calcio Padova S.p.a la sanzione della ammenda di euro 10.250,00 "perché propri sostenitori in campo avverso lanciavano prima e durante la gara alcuni petardi, senza colpire; per ripetute esposizioni di striscioni e per numerose manifestazioni ed atteggiamenti accompagnati da grida e slogan espressivi di discriminazione razziale".

La società sanzionata proponeva reclamo avverso tale decisione chiedendo l'annullamento della sanzione ed in subordine la riduzione della sanzione pecuniaria; la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C respingeva il reclamo con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 129/C del 14.2.2002.

Avverso tale decisione proponeva appello il Calcio Padova S.p.a. riproponendo le stesse richieste avanzate innanzi alla Commissione di secondo grado, ponendo a fondamento dell'atto sostanzialmente gli stessi motivi dedotti davanti a detto consesso. Rilevava in particolare, quanto alla rappresentazione grafica di uno degli striscioni esposti dai propri sostenitori espressiva di violenza, che "tale motivazione esprime soltanto un parere personale che va contro la realtà: lo stesso striscione è stato sempre esposto in tutte le partite del Calcio Padova senza che nessuno avesse avuto nulla a ridire. Trattasi infatti di scudetto stilizzato della società che non intende pagare l'impressione negativa che la stessa Commissione ha tratto al seguito della relazione del Commissario di campo".

Quanto ai cori e agli slogan intonati dai sostenitori ritenuti espressione di palese discriminazione razziale, rappresentava che i tifosi al seguito erano poco più di una venti-

na, una parte dei quali si era dissociata dalla condotta degli altri, comportamento che imponeva l'applicazione della previsione di cui all'art. 10, comma 2, C.G.S..

All'odierna riunione compariva la parte appellante la quale si riportava alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati.

Il gravame è infondato e va pertanto disatteso.

L'impugnata decisione appare congruamente motivata e se ne condividono integralmente le conclusioni.

Gli elementi offerti, del resto, non consentono una diversa valutazione dei fatti come rappresentati negli atti ufficiali di gara le cui risultanze costituiscono, ai sensi dell'art. 25 C.G.S., fonte privilegiata di prova rispetto ad interessate versioni di parte.

L'individuata responsabilità non consente né esclusione, né attenuazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, C.G.S. non integrando le condotte di alcuni sostenitori del Padova riferite dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini le ipotesi da tale norma previste.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Calcio Padova di Padova e dispone incamerarsi la tassa versata

6 - APPELLO DELL'U.S. NUOVO CALCIO MI 3 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CARBONE ANTONIO FINO AL 13.8.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 25 del 17.1.2002)

Con atto in data 1° febbraio 2002 spedito il 20 successivo l'U.S. M. Calcio MI 3 ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia di cui al Com. Uff. n. 25 del 17 gennaio 2002 con la quale era stata ridotta fino al 13 agosto 2002 la squalifica già inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Milano fino al 9.12.2002 al calciatore Carbone Antonio, appartenente a detta associazione, a seguito della gara Basiglio/Nuovo Calcio MI 3 disputata il 9.12.2001.

Si osserva che la delibera impugnata è stata pubblicata sul C.U. n. 25 del 17 gennaio 2002, mentre il ricorso risulta spedito il 20 febbraio 2002, vale a dire ben oltre il settimo giorno successivo alla data della predetta pubblicazione. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 n. 2, primo capoverso e 34 n. 6 C.G.S..

Il ricorso sarebbe stato peraltro inammissibile anche per un altro motivo, e cioè per essere la durata della squalifica inferiore ai dodici mesi, giusta l'art. 40 n. 7 lett. d/d1 del citato C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Nuovo Calcio MI 3 di Basiglio (Milano) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

7 - APPELLO DELLA POL. CAMPIGLIONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 33 del 14.2.2002)

**8 - APPELLO DEL SIG. FACCIARONI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INI-
BIZIONE PER ANNI 3, DA CUI DEDURRE DUE MESI GIÀ SCONTATI NEL PERIO-**

DO 9.11.2000 - 9.1.2001, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 33 del 14.2.2002)

Con nota del 19.9.2000, la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Facciaroni Giorgio, dirigente della società Polisportiva Campiglione, e la società, per responsabilità oggettiva, per comportamento antidisciplinare del Facciaroni; comportamento consistito nel tentativo di alterare il risultato della gara S. Filippo Valle/Campiglione del 28.5.2000 mediante la corresponsione al calciatore della squadra avversaria Fratini Gianluca della somma di L. 10.000.000.

Con sentenza pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 9 novembre 2000 la Commissione Disciplinare condannava il Facciaroni all'inibizione per il periodo di anni 3 (tre) e la società alla penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nel campionato (allora) in corso.

Rilevava la Commissione, in sintesi, che le affermazioni del Fratini, il calciatore cui il Facciaroni aveva offerto la somma di denaro, erano attendibili essendo state confermate da altri tesserati e persino da certo Montanari Matteo, tesserato della società Campiglione.

Avverso tale decisione proponevano rituale e tempestivo appello il Facciaroni e la società eccependo vizi procedurali (la mancata contestazione degli addebiti) e l'infondatezza, nel merito, della tesi accusatoria. In accoglimento del primo dei due motivi questa Commissione d'Appello (previa riunione dei due procedimenti) annullava la sentenza impugnata e disponeva il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche per il rinnovo del procedimento (Com. Uff. n. 14/C del 5 gennaio 2001).

All'esito del nuovo giudizio, susseguente a deferimento (in relazione ai medesimi fatti) del 25.10.2001, la Commissione Disciplinare confermava il proprio orientamento ed infliggeva ancora una volta al Facciaroni l'inibizione per il periodo di anni 3 (tre) ed alla società la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontare nel campionato (allora) in corso (Com. Uff. n.33 del 14 febbraio 2002).

Avverso tale decisione proponevano per la seconda volta appello, rituale e tempestivo, il Facciaroni e la società osservando, in breve, che i Giudici di prime cure avevano ignorato completamente le loro ragioni e nel ritenere la piena attendibilità del Fratini non si erano presi cura di esaminare (dandone conto in sede di motivazione) le incongruenze della tesi accusatoria. Chiedevano, pertanto, l'annullamento della decisione di primo grado.

Alla seduta del 21 marzo 2002, presenti il Facciarone ed il Presidente della Polisportiva Campiglione, il rappresentante della Procura Federale, dr. A. Mensitieri, ed il legale degli appellanti, avv. A. Murgese, riproponevano ciascuno i propri argomenti insistendo per il rigetto e l'accoglimento, rispettivamente, dell'appello.

Il caso per il quale è processo, che trae origine dall'offerta della somma di L. 10.000.000 del Facciaroni al Fratini per influire sul risultato della gara che si sarebbe disputata da lì a qualche giorno tra le rispettive squadre, ruota attorno alla credibilità del Fratini, che è la persona che con il suo racconto ha reso possibile la denuncia da parte del Presidente della sua società, prima, ed il deferimento da parte della Procura Federale, dopo. Ruota pure attorno all'attendibilità del Facciaroni che, pure ammettendo di aver preso contatti con il calciatore della squadra avversaria, ha negato di aver mai offerto alcunché al Fratini.

Bisogna precisare innanzi tutto che la duplice circostanza di essersi svolti i colloqui tra il Fratini ed il Facciaroni in assenza di testimoni e di essere le due versioni del tutto inconciliabili non porta necessariamente a concludere che non è provata alcuna delle due tesi e che il Facciaroni va assolto, come rilevato dagli appellanti, dal momento che elementi di attendibilità possono rinvenirsi nella credibilità o non credibilità intrinseca di quanto sostenuto da ciascuno dei due protagonisti e nella condotta da loro tenuta nella vicenda. Con la diversa conclusione di doversi ritenere fondate le affermazioni di uno dei due - del Fratini, nell'ipotesi che qui interessa - e di doversi respingere gli appelli proposti.

Il Facciaroni, ad esempio e giusto per cominciare, ha fatto presente di avere contattato di persona il Fratini, il 23.5.2000 mentre questi era al lavoro e giacché si trovava in zona, per il desiderio di avere notizie sullo stato di salute del portiere del San Filippo Valle, Simone Santarelli, che era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Lo aveva chiamato al telefono uno dei giorni successivi sempre per avere notizie del Santarelli. Ebbene, potrebbe non ravvisarsi alcunché di strano nel fatto che il Facciaroni, in zona per lavoro, sia andato a trovare di persona il Fratini per avere notizie sul conto del Santarelli. Appare poco credibile, invece, che gli abbia telefonato da lì a qualche giorno per avere altre notizie; appare poco credibile perché tanto affettuoso interessamento per la salute del Santarelli poco e male si concilia con il fatto di non aver telefonato direttamente allo stesso Santarelli e di non essersi sincerato delle sue condizioni parlando personalmente con lui o con un suo familiare, posto che (dichiarazioni del Santarelli alla mano) lo conosceva, lo aveva contattato in precedenza per includerlo nella rosa dei giocatori della sua squadra ed era in possesso dei suoi recapiti telefonici. Ancor meno credibili risultano le spiegazioni del Facciaroni allorché si considera che tanto premuroso interessamento verso persona le cui condizioni di salute stanno evidentemente a cuore non si è tradotto da parte dello stesso Facciaroni, Fratini o non Fratini, in telefonata alcuna, neppure per un semplice e sbrigativo saluto o per banali auguri di pronta guarigione. La circostanza, prima ancora che far riflettere sulla stranezza del comportamento del Facciaroni, la dice lunga sulla veridicità dei motivi per i quali ha contattato il Fratini e dimostra come non gli interessasse più di tanto, in realtà, la salute del Santarelli e che quella di avere sue notizie è stata la versione di comodo volta a giustificare i contatti con il Fratini. Avrebbe potuto negarli in radice. Il non averlo fatto lo ha posto nella necessità di trovare una scusa, maldestramente individuata nel presunto desiderio di notizie sulle condizioni di salute di persona di cui in realtà non gli importava più di tanto.

Se non la salute del Santarelli cosa ha spinto il Facciaroni a ricercare il Fratini? In mancanza di altro, reale e plausibile motivo, evidentemente il motivo riferito dallo stesso Fratini: il proposito del Facciaroni di incidere sullo svolgimento della partita della domenica successiva offrendo ad un calciatore della squadra avversaria l'allettante somma di L. 10.000.000.

A dimostrazione dell'infondatezza di quest'assunto hanno fatto presente gli appellanti che spiegazione come questa poco e male si concilia con la volontà di alterare l'andamento di una gara, dal momento che se davvero una squadra vuol conseguire un risultato favorevole rivolge le sue attenzioni al portiere o ad un difensore della squadra avversaria e non ad un attaccante, quale era per l'appunto il Fratini. L'obiezione contiene un nucleo di verità, ma senza voler dire che la scorrettezza non sempre si concilia con la furbizia, bisogna tener presente che non sempre chi è animato da propositi quali quelli del Facciaroni può rivolgersi a chi gli pare della squadra avversaria. Più facilmente si indirizza verso chi conosce già ed a chi, per le ragioni più svariate e poco

importa se sbagliando, suppone di poter fare una certa proposta. Il Facciaroni conosceva il Santarelli, ad esempio, ma conosceva ancor meglio il Fratini che nel precedente campionato aveva militato nella sua squadra. Va detto anzi che non è dovuto al caso che si sia rivolto proprio a questo calciatore e non ad altri; a questo calciatore al quale per via della dimestichezza dovuta all'appartenenza (per buon periodo di tempo) alla medesima squadra e della familiarità che nasce dal partecipare a molteplici esperienze comuni ha ritenuto di poter fare quella certa offerta.

Il Fratini nutriva motivi di risentimento verso la sua ex squadra: è stato posto in rilievo dagli appellanti a dimostrazione dell'inattendibilità delle sue affermazioni accusatorie e, è il caso di aggiungere, dell'inverosimiglianza che il Facciaroni abbia potuto rivolgersi proprio a lui per addomesticare l'esito di quella certa gara.

E' vero. Risulta dalle dichiarazioni di compagni di squadra del Fratini che questi in effetti aveva motivi di rancore verso i suoi ex dirigenti e non ha difficoltà a credere, questa Commissione, che questo calciatore non era propriamente animato da sentimenti di sincera gratitudine e riconoscenza verso chi, a suo avviso, gli aveva fatto dei torti. Con tutto ciò non è sostenibile che il suo risentimento sia andato oltre i confini della normale, anche se accentuata, rabbia o del disappunto che si manifesta con il non perder occasione per dir male della vecchia squadra e dei vecchi dirigenti. Non è credibile, soprattutto, che il rancore del Fratini abbia raggiunto livelli di tale patologica consistenza da spingerlo a tutta una messa in scena con dirigenti e compagni della nuova squadra, prima, e ad affermazioni del tutto false e calunniose in sede di Giustizia sportiva, dopo. Di questo è fermamente convinta questa Commissione non per acritica adesione alla tesi accusatoria, ma perché appare davvero eccessivo che taluno per il solo fatto di non esser più gradito ad una squadra (questo è il torto del quale il Fratini ha ritenuto di essere rimasto vittima) decida di vendicarsi inventando dal nulla tutta una storia. La persuasione che il risentimento del Fratini (in fondo avvezzo, per esperienza diretta o indiretta, al fatto che un calciatore possa essere scaricato da una squadra) si è mantenuto nei limiti della normale rabbia e del disappunto più comprensibile trova conferma proprio nel Facciaroni che (sia pure per un motivo non vero) non esita ad ammettere di essersi rivolto proprio al Fratini per notizie sullo stato di salute del Santarelli: va da sé che se i rapporti fra lo stesso Fratini e la società, che egli Facciaroni impersonava, fossero stati della più insanabile inimicizia, del risentimento più feroce non gli si sarebbe mai rivolto ed avendolo fatto di persona la prima volta sarebbe stato trattato nel peggiore dei modi, quanto meno con la più gelida e distaccata indifferenza. Come in realtà non è avvenuto, se è vero, come lo è, che il Facciaroni è tornato a telefonare al Fratini da lì a qualche giorno per avere (secondo il suo assunto) nuove notizie sulle condizioni di salute del Santarelli.

Il vero è, in definitiva, che il Facciaroni per cercare di addomesticare la gara che la sua squadra avrebbe disputato da lì a qualche giorno con la S. Filippo Valle si è rivolto a quel Fratini che conosceva già, o che credeva di conoscere quanto alla sua indole, e che questi, disgustato dalla proposta ricevuta, ne ha parlato con rabbia, e come per sfogarsi, con compagni di squadra e dirigenti, dando in questo modo il là (neppure direttamente, ma attraverso il suo Presidente) al presente procedimento. Che, sulla base di quanto fin qui rilevato e degli ulteriori motivi esposti nella decisione impugnata (che questa Commissione condivide e fa propri) non può non concludersi nel modo già indicato dai primi Giudici.

Da rilevare, per ciò che riguarda le sanzioni inflitte, che l'inibizione irrogata al Facciaroni e, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, la penalizzazione di 3 punti applicata alla società appaiono ben proporzionate alla reale entità e gravità dei fatti, di tal-

ché la decisione impugnata merita pieno ed integrale accoglimento, ad avviso di questa Commissione, anche da questo diverso punto di vista.

Dal mancato accoglimento dell'appello discende la necessità di incamerare la relativa tassa.

Per questi motivi, la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dalla Pol. Campiglione di Fermo (Ascoli Piceno) e dal Sig. Facciaroni Giorgio, li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse.

9 - APPELLO DELL'A.C. OSPEDALETTI SANREMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSPEDALETTI SANREMO/CARCARESE 1929 DEL 13.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 30 del 21.2.2002)

L'U.L.S. Carcarese 1929, con telegramma del 13.1.2002 diretto al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, preannunciava reclamo avverso la regolarità della gara Ospedaletti/Carcarese disputata il 13.1.2002 per il Campionato di 1ª Categoria e terminata con il risultato di 1-1.

Al telegramma la Società faceva seguito con il reclamo proposto il 15.1.2002.

Deduceva la reclamante che alla suddetta gara l'A.C. Ospedaletti San Remo aveva fatto partecipare il calciatore Borgna Michele in posizione irregolare in quanto squalificato.

Con successiva nota del 22.1.2002, l'U.L.S. Carcarese 1929 dichiarava di rinunciare al reclamo, ma di seguito impugnava davanti alla competente Commissione Disciplinare il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 24 gennaio 2002 che, dopo la predetta rinuncia, aveva omologato la gara.

Nel reclamo alla Commissione Disciplinare l'U.L.S. Carcarese 1929 deduceva che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulla questione da essa sollevata ai sensi dell'art. 29, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva.

La Commissione Disciplinare, ritenuta la propria competenza in materia (affermando, quindi, anche che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto trasmettere il reclamo alla stessa Commissione ai sensi dell'art. 42, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva) esaminava il reclamo e lo accoglieva perchè effettivamente alla gara del 13.1.2002 aveva preso parte in posizione irregolare il calciatore Borgna.

La Commissione Disciplinare, pertanto, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 21 febbraio 2002, irrogava all'A.C. Ospedaletti San Remo la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2.

Propone appello l'A.C. Ospedaletti San Remo chiedendo, con eccezioni in rito e nel merito, la riforma della decisione appellata.

L'appello va respinto.

Non può essere accolta l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del reclamo, in quanto, contrariamente a quanto assume l'appellante, il Sig. Enzo Olivieri, firmatario del reclamo alla Commissione Disciplinare, era debitamente munito dei poteri di rappresentanza dell'U.L.S. Carcarese 1929 come risulta dal foglio di censimento.

Nel merito, è infondata l'unica censura dedotta, atteso che la squalifica del calciatore Borgna risulta dal Comunicato Ufficiale n. 24 del 10 gennaio 2002 e la gara si è disputata nel gennaio successivo 13.1.2002.

La pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale affisso all'Albo del Comitato, determina, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del Codice di

Giustizia Sportiva, la presunzione assoluta di conoscenza del provvedimento stesso.

L'A.C. Ospedaletti San Remo non può quindi opporre che ha avuto notizia della squalifica solo quando ha ricevuto copia del comunicato ufficiale tramite posta.

L'appello, in conclusione, va rigettato.

La tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Ospedaletti Sanremo di San Remo (Imperia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.S. VIGOR 1929 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA FABBRICA CARBOGNANO/VIGOR DEL 13.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 54 del 21.2.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, in relazione alla gara del Campionato di 1ª Categoria Fabbrica/Vigor Acquapendente del 13.1.2002, non disputatasi per mancata presentazione della squadra ospite, ordinava il recupero della gara, ritenendo sussistente l'ipotesi di forza maggiore di cui all'art. 55 comma 2 delle N.O.I.F. per la pericolosità della circolazione stradale di quel giorno a causa della presenza di gelo e ghiaccio.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 54 del 21 febbraio 2002, accogliendo il reclamo presentato dalla società Fabbrica Carbo gnano avverso la decisione del Giudice Sportivo, annullava la decisione di primo grado e comminava alla società Vigor Acquapendente la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e la penalizzazione di un punto in classifica.

Avverso quest'ultima decisione propone appello la società Vigor Acquapendente, deducendo l'errata applicazione della norma di cui all'art. 55 delle N.O.I.F. e la insufficiente o omessa motivazione circa la sussistenza delle condizioni di pericolosità della rete viaria, evidenziate nella decisione del primo giudice.

Preliminarmente, deve essere dichiarata l'ammissibilità del reclamo, ai sensi dell'art. 33 lettere b) e c) C.G.S..

Il reclamo, infatti, concerne l'erronea applicazione dell'art. 55 delle N.O.I.F., sotto il profilo della falsa applicazione della norma e dell'omesso esame di punti decisivi della controversia, da parte della Commissione Disciplinare e non investe, in fatto, il merito della sussistenza della causa di forza maggiore, già dichiarata dal Giudice Sportivo in primo grado e, in ordine alla quale la Commissione Disciplinare decide in seconda e ultima istanza in forza del disposto di cui al 2° comma del citato art. 55. Nel merito e sotto il profilo di diritto, l'appello è fondato.

La decisione impugnata ha applicato erroneamente la norma di cui all'art. 55, disattendendo le obiettive risultanze, evidenziate nella decisione di primo grado (certificazione del Sindaco e della Stazione CC. di Acquapendente circa l'impraticabilità e la pericolosità delle strade), omettendo, inoltre, di indicare e precisare alcune circostanze rilevanti, pur poste alla base della decisione stessa, quali la disputa nella stessa zona di altre partite di campionato.

Il primo giudice ha infatti correttamente valutato le condizioni delle strade quali si presentavano la mattina del 13 gennaio scorso, sulla base delle certificazioni del Comune e dei Carabinieri di Acquapendente. Il manto stradale si presentava infatti ghiacciato e tale situazioni aveva provocato numerosi incidenti nella zona.

La decisione di non intraprendere il viaggio per effettuare la trasferta, in base alle previsioni ragionevolmente formulabili in considerazione delle circostanze di luogo e di tempo, rispondeva pertanto ad un legittimo atteggiamento di prudenza per evitare un serio e concreto rischio per l'incolumità degli atleti.

La motivazione della decisione impugnata deve ritenersi carente anche per quel che concerne la dedotta circostanza della contemporanea disputa di altre partite nella stessa zona, considerata dalla Disciplina stessa di "assorbente rilievo". Non vengono infatti indicate, né risultano dagli atti, quali gare siano state disputate nello stesso giorno (della categoria allievi o dilettanti) e in quale località, circostanza questa rilevante in quanto la difficoltà di circolazione riguardava specificatamente il Comune di Acquapendente e un preciso orario (le 10,30 del mattino).

La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e, conseguentemente deve essere ripristinata la delibera del Giudice Sportivo conosciuto in primo grado la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 55 delle N.O.I.F..

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Vigor di Acquapendente (Viterbo), annulla l'impugnata delibera, disponendo l'effettuazione della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'A.S. FRATTA S. CATERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.1.2003, INFLITTA AL CALCIATORE PICCIAFUOCHI MATTEO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 29 del 21.2.2002)

L'intestata società ha interposto il reclamo in trattazione a tutela delle ragioni del proprio tesserato Picciafuochi Matteo, il quale è stato squalificato dalla Commissione Disciplinare, con la gravata pronuncia, fino al 20 gennaio 2003 (frutto della riduzione dell'originaria squalifica fino al 17 marzo 2003, inflitta dal Giudice Sportivo regionale), in relazione ad avvenimenti accaduti durante l'incontro Fratta/Pieve al Toppo del 13 gennaio 2002, valido per il Campionato toscano di 2ª Categoria e terminato con il punteggio di 1 - 0 in favore dei padroni di casa.

La squalifica è da ricondursi all'increscioso comportamento del Picciafuochi, calciatore del Fratta, il quale, secondo il rapporto ufficiale del direttore di gara, dapprima esprimeva frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro, ed in seguito, una volta espulso dal medesimo, si avvicinava ulteriormente al sopradescritto Ufficiale di gara, pestandogli in maniera volontaria il collo del piede sinistro e causandogli dolore a causa dei tacchetti.

Il reclamo in argomento è interamente volto a dimostrare che il fatto non è avvenuto nei termini indicati dagli Organi di giustizia di 1° e 2° grado, o, quanto meno, che è stato comunque del tutto fortuito ed involontario.

In tal senso il gravame non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell'art. 33, comma 1, del Nuovo C.G.S., trattandosi di doglianze tutte incentrate su valutazioni del fatto precluse a questa Commissione d'Appello quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado.

Sfuggono, infatti, a mente della menzionata disposizione, alla competenza a conoscere di questa Commissione questioni attinenti al merito della controversia, quando viene adita come giudice di terzo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Fratta S. Caterina di S. Caterina

(Arezzo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

12 - APPELLO DEL CALCIATORE TADDEI DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 30 del 28.2.2002)

Con atto 4 marzo 2002 il calciatore Taddei Diego dell'U.S. Castiglione proponeva appello avanti questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 30 del 28 febbraio 2002, relativa alla squalifica per mesi 3 inflitta al calciatore attuale reclamante.

Con nota 8 marzo 2002 perveniva alla C.A.F. dichiarazione di rinuncia all'appello.

La Commissione preso atto della intervenuta rinuncia al gravame da parte dell'appellante dichiara per tale motivo l'inammissibilità dell'appello stesso.

Va da ultimo disposto l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 29 comma 12 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Taddei Diego e dispone incamerarsi la relativa tassa.